

**Caso n.3 del 21.10.2021**

**Gruppo: Capris**

**Componenti del gruppo: Aurora Capris, Ariana Aliaj, Raissa Baroni, D'Alonzo Gaia, Alice D'Amato, Lucrezia Cozzi.**

**Discussione in aula: sì**

---

**Soluzione del caso:**

Il codice penale non fornisce una definizione precisa di incendio, per cui ci rifacciamo alla definizione data dalla giurisprudenza: si ha incendio quando il fuoco divampa irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Il cliente può quindi essere chiamato a rispondere del delitto di incendio, ma non ex articolo 423 c.p. in cui è richiesto il dolo generico, bensì ex articolo 449 c.p. che disciplina la responsabilità penale per delitti di danno; la condotta del cliente non rientra infatti nel dolo, ma nella colpa, perché non vuole mettere in pericolo l'incolumità pubblica.

Il cliente avrebbe dovuto fermarsi, ma non l'ha fatto, quindi nel momento in cui prosegue pensando che tanto si sarebbero fermate altre auto, il reato di omissione di soccorso si realizza immediatamente poiché non si è fermato sul posto e non ha prestato l'assistenza necessaria né avvisato prontamente l'autorità (Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 3397 del 02/02/2005); Arturito ha inoltre agito con dolo in quanto era consapevole della necessità di fermarsi e ciò nonostante ha proseguito per la sua strada. Il reato in questione è espressione del principio solidaristico, di un dovere di prestare soccorso, si tratta quindi di un obbligo generale di assistenza sociale che grava su tutti i consociati (riferimento art 2 Costituzione che richiede altresì l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale). Si tratta, altresì, di reato omissivo proprio (art. 40 ultimo co c.p.). Due sono i presupposti della condotta rilevante per integrare la fattispecie dell'omissione di soccorso: 1) l'esistenza di una situazione di pericolo concreto per la vita o l'incolumità della persona bisognosa di soccorso e 2) il ritrovamento del soggetto pericolante. Non si rischia il reato di omissione di soccorso se non si è nelle condizioni di prestare aiuto a qualcuno.

Qualora fosse riconosciuto responsabile di omissione di soccorso, il nostro cliente sarebbe procedibile d'ufficio e potrebbe incorrere ex articolo 593 c.p. commi 2 e 3, alla reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Se dalla condotta del nostro cliente dovesse derivare una lesione personale del soggetto in pericolo, la pena aumenterebbe; qualora invece il soggetto in pericolo dovesse morire, la pena raddoppierebbe.